



FINVE S.P.A.

Sede legale VIA ERMOLAO BARBARO 14 37139 VERONA
TEL. 045 6702380 - FAX 045 6702382 - E-MAIL finve@finve.it
C.F./P.I./R.I. 01879600235
Capitale sociale € 3.000.000,00 i.v.
ISCRIZIONE ALL'ALBO BANCA D'ITALIA EX ART.106 TUB N.180

AGGIORNAMENTO 1 LUGLIO 2023

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI AUTOVEICOLI E BENI STRUMENTALI

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI SU FINVE S.P.A.

Finve S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale in Verona, Via E.Barbaro 14, indirizzo di posta elettronica: finve@finve.it, Capitale Sociale di Euro 3.000.000,00, Codice Fiscale, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e, Partita I.V.A. n. 01879600235, iscritto all'Albo Banca d'Italia ex art.106 TUB con il numero 180.

SEZIONE 2 – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Locatore) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal Locatore da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Condatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili.

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Locatore mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto al Condatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato. Eventuali servizi aggiuntivi saranno concessi solo su richiesta della clientela.

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il cliente-Condatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Locatore, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il cliente-Condatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento del Condatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

SEZIONE 3 – CONDIZIONI ECONOMICHE

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il "tasso leasing", definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi".

Il "tasso leasing" concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto. Nella tabella seguente sono riportati i tassi leasing massimi praticabili per le diverse tipologie di locazione finanziaria e al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Tabella 1. Tassi leasing massimi praticabili

	AUTOVEICOLI		BENI STRUMENTALI	
	DA 0 A 25.000 EURO	OLTRE 25.000 EURO	DA 0 A 25.000 EURO	OLTRE 25.000 EURO
TASSO MASSIMO	16,112	15,400	18,062	14,587

L'avviso contenente l'indicazione del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge n. 108/96 sull'usura, relativo alle operazioni di locazione finanziaria, può essere consultato presso la sede.

INDICIZZAZIONE

Ove sia contrattualmente previsto che i canoni vengano adeguati in funzione delle variazioni di un determinato indice di riferimento (es. TUR, Euribor ecc.), la misura di tale adeguamento, secondo le modalità e i tempi indicati nel contratto, verrà calcolata come segue:

$$AC = QC \times (IA-IS) \times GG / 36500$$

laddove:

AC = Adeguamento del canone

QC = Quota capitale residua durante il periodo di applicazione dell'indicizzazione

IA = Indice di riferimento attuale

IS = Indice di riferimento rilevato alla stipula del contratto

GG = periodo di applicazione dell'indicizzazione in giorni

ALTRI ONERI

Al contratto di locazione finanziaria sono applicabili le spese elencate nella tabella seguente, con indicazione dell'importo massimo.

Tabella 2. Oneri applicabili alla locazione finanziaria nella misura massima prevista (importi in Euro).

Spese di istruttoria	500,00	Spese incasso cambiali	40,00
Spese chiusura finale contratto	250,00	Spese incasso SDD	10,00
Spese estinzione anticipata contratto	500,00	Spese insoluti (oltre a spese per protesto)	50,00
Spese per cessione/subentro contratto	500,00	Spese richiamo	50,00
Spese relative a conteggio per riscatto anticipato/ripianamento	200,00	Iscrizioni variazioni cancellazioni PRA e passaggio di proprietà	500,00
Spese per rilascio copie contratti	250,00	Spese per recupero crediti (per ciascun insoluto)	150,00
Spese per rilascio copia documenti vari	50,00	Spese invio comunicazioni trasparenza	20,00
Spese per rilascio dichiarazione/attestazione e procure	100,00	Spese per comunicazioni fiscali	150,00
Spese per gestione rimborsi vari (tasse, contravvenzioni, etc.)	100,00	Spese variazione anagrafica	40,00
Spese gestione furto/sinistro/danni	200,00	Spese modifiche contrattuali	250,00
Spese per ogni pagamento effettuato da Finve Spa	50,00	Spese invio richieste o comunicazioni varie	50,00
Spese variazioni domiciliazione bancaria	50,00	Registrazione contratto	150,00

Tutti gli oneri indicati sono da considerarsi al netto di I.V.A., ove prevista, secondo l'aliquota vigente al momento dell'emissione della relativa fattura, oltre eventuali spese vive.

Il Tasso di Interesse convenzionale di mora corrisponde al tasso fino al limite massimo consentito dalla legge sull'usura alla data delle singole scadenze e secondo gli scaglioni relativi

ASSICURAZIONE

Il Conduttore ha l'obbligo di assicurare i Beni per tutta la durata del contratto presso una Compagnia assicuratrice di gradimento del Locatore per i rischi di Responsabilità Civile e per Incendio e furto, secondo le condizioni richieste dal Locatore nella documentazione che il Conduttore è tenuto a sottoscrivere alla stipula del contratto. La polizza assicurativa dovrà essere vincolata al Locatore per l'intera durata della stessa.

SEZIONE 4 – SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL RECESSO E I RECLAMI

Clausole risolutive espresse. L'anticipata risoluzione del contratto potrà essere invocata di diritto dal Locatore nel caso in cui il Conduttore si rendesse inadempiente anche parzialmente ad uno qualsiasi degli obblighi assunti con il contratto essendo ognuno di essi considerato essenziale, o divenisse insolvente o, comunque, diminuisse le garanzie, sulla base delle quali è stata assunta l'operazione, anche per effetto di mutamento della propria situazione amministrativa, giuridica o economico-patrimoniale, od omettesse di comunicare immediatamente al Locatore ogni circostanza influente ai fini della locazione, in caso di ritardo - prorattosi per oltre dieci giorni dalla data della relativa scadenza - nel pagamento anche di un solo canone di locazione, o di qualsivoglia altra somma dovuta al Locatore, restando inteso che eventuali tolleranze, pregresse o nello specifico caso, non impediranno al Locatore di avvalersi della presente clausola risolutiva, messa in liquidazione volontaria del Conduttore, fallimento o comunque inizio di procedure concorsuali a suo carico o convocazione di Assemblea del Conduttore per deliberare in merito alla richiesta di ammissione a tali procedure, insorgenza di protesti e/o procedure esecutive a carico del Conduttore, ovvero costituzione di vincoli, oneri, pegni e privilegi sui Beni da parte o a favore di terzi per obbligazioni del Conduttore nei loro confronti, vendita della azienda o di un ramo significativo di essa, ovvero cessazione dell'attività commerciale del Conduttore.

Divieto di recesso da parte del Conduttore. Fatta salva l'ipotesi contemplata dall'art.118 del D.Lgs.385/1993, secondo cui il Conduttore può recedere senza spese dal contratto in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte del Locatore, comunicata da quest'ultimo con preavviso minimo di due mesi, si sottolinea che in nessun caso Il Conduttore può recedere dal contratto. Tuttavia il Locatore, a seguito di richiesta scritta del Conduttore, può, a suo insindacabile giudizio, concedere al Conduttore di acquistare i Beni prima della scadenza del contratto. Il prezzo di vendita sarà determinato attualizzando i corrispettivi non ancora scaduti oltre alla somma prevista per l'esercizio del diritto d'opzione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto. Alla scadenza del contratto, il Locatore provvede a trasferire al Conduttore la proprietà dei Beni entro trenta giorni dal momento in cui il Conduttore, oltre al pagamento dell'opzione di acquisto, ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali maturati a quella data e ha fornito tutta la documentazione richiesta dal Locatore.

Reclami. Nel caso in cui sorga una controversia tra Il Conduttore e il Locatore relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, Il Conduttore, prima di adire l'autorità giudiziaria, può utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.

Il Conduttore può presentare un reclamo al Locatore, da inviare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e-mail o p.e.c. a FINVE S.p.A. - Ufficio Reclami – Via Trento 33 – 37026 Pescantina VR - (e-mail: finve@finve.it – p.e.c.: pec@pec.finve.it). Il Locatore deve rispondere entro 60 giorni. Se Il Conduttore non è soddisfatto oppure non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Locatore.

Il Conduttore può, singolarmente o in forma congiunta con il Locatore, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 5 comma 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 05.03.2010, dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal CONCILIATORE BANCARIOFINANZIARIO – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), già iscritto al n. 3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art.38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Il procedimento di conciliazione è, comunque, condizione preliminare per l'azione giudiziaria.

LEGENDA

Locatore: è l'intermediario bancario o finanziario creditore che “concede” il bene in locazione finanziaria.

Conduttore: è il cliente debitore che “utilizza” il bene ricevuto in locazione finanziaria.

Canone: è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria.

Tasso leasing: il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione intitolata “Condizioni economiche”.

Tasso di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali sono da considerarsi usurai ai sensi dell'art.2 della legge n.108/96 del d.l. 70/2011, ai tassi medi rilevati aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

Indicizzazione: adeguamento dei corrispettivi di leasing in funzione delle variazioni di un parametro di riferimento del mercato monetario.

Foro competente: l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.
